

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 7.9.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo, mancata produzione della copia notificata del decreto opposto: improcedibilità?

Va confermato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo volta ad infirmare o modificare il decreto opposto, presupponendo quindi che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, non costituisce un mezzo d'impugnazione, e non è pertanto soggetta alla relativa disciplina, con la conseguenza che la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena d'improcedibilità, ma solo quale mezzo necessario per la verifica della tempestività dell'opposizione, e quindi come condizione di ammissibilità della stessa, la cui prova può essere desunta anche dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 13.7.2015, n. 14582

...omissis...

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il Comune denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 345, 645 c.p.c. e ss., sostenendo che, nel dichiarare inammissibile la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, la sentenza impugnata non ha considerato che la stessa può essere depositata anche in appello, non essendo in alcun modo previsto che tale adempimento debba aver luogo contestualmente alla costituzione in giudizio dell'opponente; la produzione di tale documento è d'altronde sottratta alla disciplina dei mezzi di prova, rispondendo alla sola finalità di consentire la verifica della tempestività dell'opposizione, e non anche a quella di dimostrare la fondatezza delle domande avanzate in giudizio.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo volta ad infirmare o modificare il decreto opposto, presupponendo quindi che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, non costituisce un mezzo d'impugnazione, e non è pertanto soggetta alla relativa disciplina, con la conseguenza che la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena d'improcedibilità, ma solo quale mezzo necessario per la verifica della tempestività dell'opposizione, e quindi come condizione di ammissibilità della stessa, la cui prova può essere desunta anche dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. 3[^], 1 aprile 2014, n. 7528; Cass., Sez. I, 15 luglio 2009, n. 16540; in riferimento alla disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, Cass., Sez. 3[^], 22 ottobre 2013, n. 23923; Cass., Sez. 1[^], 21 dicembre 2004, n. 23711; 5 luglio 2002, n. 9810).

In quanto volta a dimostrare l'inesistenza del giudicato interno, tale produzione deve ritenersi consentita anche in appello, non ostandovi il divieto posto dall'art. 345 c.p.c., comma 3, il quale si riferisce ai mezzi di prova, vale a dire alle deduzioni ed alle produzioni necessarie per la dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti, e non è pertanto applicabile all'adempimento in esame, avente ad oggetto non già un documento probatorio, ma un atto processuale la cui acquisizione, escludendo l'irrevocabilità del decreto opposto, consente di procedere all'esame nel merito della domanda avanzata nel procedimento monitorio.

2. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo di impugnazione, con cui l'Amministrazione ribadisce l'ammissibilità dell'opposizione, lamentando l'insufficienza della motivazione adottata dalla Corte territoriale a sostegno dell'affermata irritualità della produzione in appello della copia notificata del decreto ingiuntivo.

3. La sentenza impugnata va dunque cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Campobasso, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Campobasso, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il
12 febbraio 2015.